

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1967

Presidenza del Vicepresidente
MARTINELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra** » (1909), d'iniziativa dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale ed altri; Pagliarani e De Pasquale; Abelli ed altri; De Pasquale ed altri; Napolitano Francesco, approvato dalla Camera dei deputati.

« **Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968** » (547), d'iniziativa dei senatori Valenzi ed altri.

« **Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra** » (1604), d'iniziativa del senatore Garlato.
(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Angelo De Luca, osserva anzitutto che l'assenza di una discus-

sione generale vera e propria sembra indicare un ampio consenso della Commissione sui criteri informatori del provvedimento principale in esame (n. 1909). Egli si dichiara quindi favorevole in via di massima alle proposte di modificazione presentate dai senatori Valenzi e Bonacina; tuttavia rileva, a proposito della prima, che il numero dei profughi dalla Tunisia e dall'Egitto da ammettere al beneficio dell'indennizzo dovrebbe essere il più ridotto possibile.

Il sottosegretario Braccesi dichiara quindi di non essere in grado di fornire immediatamente una risposta ai quesiti posti dal senatore Valenzi nella seduta di ieri; pertanto si riserva di pronunciarsi successivamente in proposito. Il senatore Valenzi dichiara di accogliere tale riserva, interpretandola come segno della buona volontà del Governo di provvedere. Il senatore Bonacina chiede che il Governo si pronunci sull'emendamento da lui proposto: anche su questo il Sottosegretario ritiene di dover approfondire l'indagine.

Il Presidente suggerisce quindi di continuare la discussione del disegno di legge n. 1909, accantonando le questioni sollevate dai senatori Valenzi e Bonacina.

Il senatore Garlato, proponente del disegno di legge n. 1604, illustra alla Commissione alcuni casi in cui non è stato concesso l'indennizzo, in quanto i titolari del bene danneggiato non avevano la cittadinanza italiana al momento dell'evento; egli osserva che, non essendo stato possibile risolve-

re il problema in via amministrativa, appare necessario fare ricorso ad un apposito provvedimento di legge. Il Presidente ed il sottosegretario Braccesi fanno rilevare che il problema prospettato dal senatore Garlato dovrebbe trovare soluzione nell'ambito delle leggi vigenti, eventualmente con ricorso agli accordi internazionali esistenti in materia. Il presidente Martinelli propone poi che anche questa questione venga accantonata; in senso contrario a tale proposta si pronuncia il senatore Banfi.

Il senatore Bertoli, che prende successivamente la parola, dichiara di ritenere fondata in via di pura logica la tesi del senatore Banfi; peraltro, essendosi il Governo riservato di prendere posizione su due questioni che interessano numerosissimi casi, si potrebbe accantonare per il momento anche il problema posto dal senatore Garlato, che riguarda un numero limitato di persone. Egli suggerisce peraltro che il rinvio sia di breve durata ed abbia una scadenza ben precisa. Su proposta del sottosegretario Braccesi, la Commissione stabilisce che l'esame dei disegni di legge in titolo sarà continuato nella seduta pomeridiana del 15 giugno, seduta che viene aggiunta al calendario dei lavori della Commissione già stabilito.

Il presidente Martinelli apre quindi la discussione sui singoli articoli del disegno di legge n. 1909, avvertendo che le questioni lasciate in sospenso potranno trovare soluzione in emendamenti da considerare come articoli aggiuntivi al disegno di legge stesso o anche, eventualmente, da introdurre negli articoli già esaminati.

Il senatore Bertoli chiede quindi che venga accantonato l'articolo 1, che è da ritenersi connesso con la questione dell'indennizzo ai cittadini che abbiano subito danni in seguito a eventi bellici in Tunisia.

Il sottosegretario Braccesi contesta l'esistenza di questa connessione, rilevando che l'articolo 1 si riferisce soltanto alla individuazione della nazionalità delle società che possono beneficiare dell'indennizzo.

Il senatore Valenzi non condivide tale opinione ed osserva che per le società si procede ad una riapertura di termini, mentre per singoli cittadini profughi tale riapertura viene negata in base a criteri connessi con la

residenza o col domicilio. Il relatore De Luca fa osservare ai senatori Bertoli e Valenzi che l'approvazione dell'articolo 1 favorirebbe comunque l'accoglimento della richiesta di indennizzo a favore dei profughi dalla Tunisia e dall'Egitto; egli ammette peraltro l'esistenza di una connessione tra l'articolo 1 e la proposta del senatore Valenzi.

La Commissione stabilisce quindi di accantonare l'articolo 1.

Il relatore illustra quindi il contenuto dell'articolo 2 e si sofferma particolarmente sulle lettere *a*) e *d*).

Il senatore Bertoli, rilevando che in quasi tutte le norme concernenti l'ammissione di nuove ipotesi al beneficio dell'indennizzo è previsto il requisito di una formale documentazione, chiede se tale requisito sia contemplato anche dalla legislazione precedente. Rispondendo a tale richiesta, il relatore osserva che il requisito della documentazione costituisce certamente una restrizione, ma aggiunge che essa appare in ogni caso necessaria.

Su tale questione si apre quindi un dibattito. Il sottosegretario Braccesi dichiara di considerare necessaria la garanzia della documentazione formale; il Presidente esprime l'opinione che l'aggettivo « formale » possa dar luogo ad obiezioni da parte della Corte dei conti; il relatore suggerisce di sopprimere l'aggettivo stesso, non richiesto neppure nella legge n. 10 del 1951. I senatori Bertoli e Banfi sottolineano la opportunità di eliminare tale requisito anche alla lettera *c*), mentre il senatore Maier rileva che tale requisito viene posto per quegli atti per i quali è necessaria una forma particolare. Il senatore De Luca mette in rilievo la differenza tra i casi considerati nella lettera *b*), in cui il danneggiato è stato costretto ad abbandonare il bene, e quelli di cui alla lettera *c*), dove tale condizione non è prevista. Il presidente Martinelli fa notare che ogni atto è assoggettato a formalità proprie, onde appare pleonastico l'aggettivo « formali ». Il senatore Maier ritiene che si debba evitare di disciplinare come se fossero nuove ipotesi già previste implicitamente dalla legislazione in vigore.

A questo punto il sottosegretario Braccesi annuncia l'intenzione di proporre un articolo aggiuntivo *2-bis*, allo scopo di restringere la portata dell'articolo 2. Il presidente Marti-

nelli, cui si associano il senatore Banfi e il sottosegretario Braccesi, osserva che l'articolo 3 della legge del 1953 e le disposizioni della legge del 1951 sembrano comprendere tutte le ipotesi in discussione; resterebbe esclusa solo l'ipotesi considerata dalla lettera b), a parte il problema più generale della riapertura dei termini, considerato nell'articolo 27 del disegno di legge in esame. Il senatore Bertoli propone di rinviare ad altra seduta la discussione sull'articolo 2. La proposta è accolta dalla Commissione.

Si affronta quindi l'esame dell'articolo 3. Il relatore esprime qualche dubbio sia sulla collocazione della disposizione, sia sul suo contenuto, che gli appare superfluo. Il senatore Bertoli rileva che l'articolo, mentre fa riferimento al titolo di proprietà come condizione sufficiente per ottenere l'indennizzo, non esclude che altri titoli siano egualmente validi a tale scopo e si pronuncia per il mantenimento della disposizione. Anche il senatore Maier ritiene che l'articolo possa essere utile, tenendo conto delle possibili controversie tra gli aspiranti all'indennizzo; il presidente Martinelli esprime l'opinione che la disposizione abbia tenuto conto delle controversie possessorie, essendo esistito fino a qualche anno fa, nel settore della piccola proprietà contadina, un regime di trasferimento della proprietà non accompagnato dalle formalità della trascrizione. Il senatore De Luca ribadisce l'opinione che la disposizione dovrebbe essere eventualmente formulata come aggiunta all'articolo 6 della legge n. 968 del 1953, ove si parla del soggetto beneficiario dell'indennizzo.

Il sottosegretario Braccesi fa presente che alla Camera fu respinta, anche per la sua opposizione, una proposta tendente a considerare il possessore del bene come titolare del diritto al risarcimento, mentre fu approvata la norma ora in discussione, di cui egli stesso, fin da allora, annunciò che avrebbe chiesto la soppressione al Senato, ritenendola superflua.

Dopo brevi interventi dei senatori Maier, Bertoli e Banfi, il relatore aderisce alla proposta di soppressione avanzata formalmente dal sottosegretario Braccesi; anche il senatore Maccarrone si pronuncia in tal senso.

Posta in votazione, la proposta di soppressione dell'articolo 3 è approvata.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4.

Il relatore illustra il contenuto dell'articolo, volto ad apportare talune innovazioni per quanto riguarda il beneficiario dell'indennizzo in caso di trasferimento del bene danneggiato o distrutto; il sottosegretario Braccesi fornisce chiarimenti sulla disciplina precedente ed esprime l'opinione che l'articolo in esame sia idoneo a disciplinare tutte le ipotesi di trasferimento dell'indennizzo.

Dopo che il senatore Maier ha sostenuto l'opportunità di una formulazione più chiara, il relatore aggiunge alcune osservazioni circa la spettanza dell'indennizzo in caso di trasferimento del bene, e fa presente che il terzo comma dell'articolo 4 ha valore di mero chiarimento. Il senatore Bertoli ritiene inutile la disposizione, per la parte in cui non aggiunge nulla alla vigente disciplina. Il senatore Conti rileva che la norma vuole disciplinare il principio della titolarità dell'indennizzo in relazione alle ipotesi di trasferimento del bene; il senatore Maier, col quale concorda il senatore Bertoli, ritiene opportuno che si riportino integralmente le vecchie disposizioni (che nel testo della Camera sono soltanto richiamate), allo scopo di evitare dubbi.

Il relatore sottolinea il carattere innovativo della prima parte dell'articolo, in quanto precedentemente l'indennizzo o il contributo veniva corrisposto al cessionario del bene danneggiato o distrutto solo se vi fosse stata un'espressa clausola in tal senso; inoltre la precedente disciplina del 1949 si riferiva solo alla ricostruzione edilizia, mentre qui si parla di qualsiasi bene; il senatore De Luca dichiara invece di considerare superfluo il terzo comma.

Il sottosegretario Braccesi ribadisce che il terzo comma dell'articolo nulla innova alla vecchia disciplina, onde la disposizione ha solo valore di chiarimento; il presidente Martinelli aderisce a tale giudizio.

Il senatore Salari chiede la ragione del diverso criterio adottato nei primi due commi dell'articolo per quanto concerne la titolarità del contributo, che in un caso è attribuito al cedente, mentre nell'altro è riconosciuto al concessionario; dal canto suo il senatore Maier esprime qualche perplessità sulla possibilità di acquistare un bene di-

strutto, ritenendo che si debba più correttamente parlare di cessione dell'indennizzo.

Il presidente Martinelli, con cui concorda il relatore, propone quindi di lasciare immutato l'articolo, che viene quindi approvato dalla Commissione.

Il seguito della discussione è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,10.

AGRICOLTURA (8^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1967

Presidenza del Vicepresidente
TEDESCHI

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana » (2215).
(Parere alla 11^a Commissione).

Riferisce il senatore Bolettieri. Egli afferma, che se il provvedimento dà sufficienti garanzie sotto il profilo sanitario, lascia delle perplessità per quanto concerne l'efficacia della difesa di un importante settore produttivo qual'è l'allevamento suinicolo italiano. In particolare, l'oratore ritiene piuttosto modesto lo sforzo contributivo dello Stato ed aggiunge che il decreto di cui si chiede la conversione sembra non tener conto né delle spese cui sono andate incontro le aziende non infette per difendersi dal contagio, né dei danni che gli allevatori subiscono per la mancata vendita del prodotto.

Dopo aver sottolineato l'esigenza primaria ed urgente di combattere la grave epizoozia prima che essa comprometta definitivamente l'intero patrimonio suinicolo italiano (auspicando, a tale scopo, la più razionale delimitazione delle zone infette o sospette, assieme ad un'azione continua di vigilanza per l'individuazione dei focolai anche oltre i cordoni sanitari), il senatore Bolettieri riafferma la necessità di soccorrere con maggiori mezzi un settore produt-

tivo in grave crisi. Propone infine che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Carelli afferma che oggi può essere svolta un'azione contro la peste suina classica, mentre si presenta difficilissimo il contenimento della diffusione della peste africana. L'oratore aggiunge che la prevista indennità variabile da 6000 a 24.000 lire per ogni capo abbattuto — che, a suo avviso, andrebbe erogata in tutti i casi nella misura massima — resta comunque al di sotto del minimo indispensabile per venire incontro alle esigenze degli allevatori. Prospetta poi l'opportunità di concedere alle aziende danneggiate prestiti di esercizio a basso tasso di interesse, sia pure attraverso le disponibilità del secondo piano verde.

Il senatore Moretti si sofferma sui danni prodotti dalla malattia alle attività collegate alla suinicoltura e sulla necessità di svolgere un'opera di potenziamento dei servizi contro il ripetersi del morbo.

Tale tesi è ripresa dal senatore Tortora, il quale aggiunge che il decreto-legge corrisponde solo in parte alle aspettative del mondo rurale colpito dalla grave crisi, mentre il problema va affrontato in modo definitivo. L'oratore si richiama infine al contenuto di un'interrogazione da lui rivolta al Governo su questo tema, raccomandando di tenerne conto nella stesura del parere.

Il senatore Santarelli osserva che la scarsa misura dell'indennità di abbattimento potrebbe indurre gli allevatori a non abbattere i capi ammalati, e deplora il criterio, previsto nel decreto, per cui è attribuito ai veterinari provinciali il compito di corrispondere l'indennità di abbattimento.

Il senatore Medici, premesso di considerare estremamente importante il decreto-legge in esame, afferma che nelle finalità esso concerne integralmente l'economia della azienda agricola — tanto che il provvedimento avrebbe potuto essere assegnato alla competenza primaria della 8^a Commissione —; dichiara poi di condividere le considerazioni dei senatori Carelli, Tortora e Santarelli sulla scarsità dello stanziamento previsto, non sufficiente a contenere la diffusione del male, ma solo a consentire la corre-

sponsione di contributi agli allevatori per il danno sofferto. Dopo avere ricordato la crisi dell'industria che utilizza la carne suina, il senatore Medici aggiunge che la situazione di questo settore produttivo non può considerarsi risolta con un decreto di tipo sanitario-finanziario.

In una breve replica, il senatore Bolettieri sottolinea che il decreto-legge è da considerarsi come una prima misura di emergenza ed assicura che terrà conto, nella stesura del parere, delle considerazioni svolte dai colleghi, che potrebbero anche essere concretate in un ordine del giorno.

La Commissione decide quindi l'invio di un parere favorevole, secondo le linee enunciate dal senatore Bolettieri, integrate dalle considerazioni degli oratori intervenuti.

« Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 » (2216).

(Parere alla 5ª Commissione).

Il senatore Medici, designato estensore del parere, sottolinea che i fondi stanziati col decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, si sono dimostrati insufficienti a coprire il fabbisogno per la concessione di contributi a favore delle aziende e delle famiglie colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966. Considera perciò opportuno il decreto-legge di cui si chiede la conversione, che è inteso ad aumentare gli stanziamenti suddetti. Lamenta tuttavia che la copertura sia stata ottenuta decurtando di alcuni miliardi gli stanziamenti destinati all'agricoltura e prospetta l'opportunità della presentazione di un ordine del giorno in materia.

Tale argomento viene ripreso dal senatore Carelli. L'oratore trova inattuabile l'articolo 5 del decreto, in quanto incide sul miglioramento del patrimonio zootecnico e sulle disponibilità per la bonifica e la sistemazione idraulico-forestale, ciò che contrasta con gli indirizzi fino ad ora seguiti.

Concludendo, egli propone che nell'ordine del giorno annunciato dal senatore Medici si suggerisca di recuperare tali disponibilità attraverso un provvedimento inteso a ricostituire lo stanziamento iniziale.

I senatori Tortora e Moretti, considerata la riduzione delle possibilità di intervento finanziario in agricoltura, prospettano l'opportunità di esprimere parere contrario.

Replica brevemente il senatore Medici: egli chiede alla Commissione di autorizzarlo a redigere un parere nel quale si riconosca la necessità di ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966, senza accettare però che i fondi necessari siano distratti dagli stanziamenti previsti per l'agricoltura.

La Commissione aderisce all'unanimità alla richiesta del senatore Medici, che redigerà pertanto un parere contrario limitatamente agli articoli concernenti la copertura con fondi dell'agricoltura delle somme occorrenti per la concessione dei contributi.

La seduta termina alle ore 11,10.

LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1967

*Presidenza del Vicepresidente
ZANE*

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

La Commissione procede alla votazione per la nomina del presidente. Risulta eletto il senatore Simone Gatto.

La seduta termina alle ore 11,10.

IGIENE E SANITÀ (11ª)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1967

*Presidenza del Presidente
ALBERTI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

SULLE DIFFICOLTA' IN CUI VERSANO LE AMMINISTRAZIONI OSPEDALIERE

I senatori Perrino e Orlandi chiedono chiarimenti al rappresentante del Governo in merito alla circolare del Ministero della sanità in data 15 maggio 1967, n. 59, con la quale si invitano le Amministrazioni ospedaliere a corrispondere ai medici gli stipendi loro dovuti fino a concorrenza del 52 per cento previsto dalla circolare n. 184. Ciò comporta in pratica un versamento di circa l'80 per cento dello stipendio dei sanitari, con grave disagio per gli ospedali, le cui rette, in molti casi, non sono state ancora approvate, mentre gli enti mutualistici continuano ad essere morosi e non è stata definita la trattenuta del 29 per cento. Gli oratori invitano pertanto il Ministero ad intervenire al più presto per togliere le amministrazioni ospedaliere da queste difficoltà e consentire loro di far fronte agli impegni verso i medici; a loro giudizio, la soluzione più idonea sarebbe quella di autorizzare le stesse amministrazioni ospedaliere a trattene- re il 29 per cento anzidetto.

Successivamente il senatore D'Errico sottolinea la situazione paradossale che si è creata negli ospedali, dove, mentre si fa obbligo ai medici di osservare l'orario di lavoro stabilito, non si corrispondono loro gli emolumenti previsti dalla circolare numero 184. Ciò, a suo parere, rivela la confusione che regna in seno agli organi cui spetta la responsabilità globale del settore ospedaliero. L'oratore dichiara di ritenere impossibile risolvere i problemi attuali per mezzo di semplici circolari e conclude facendo presente che gli scioperi dei sanitari debbono considerarsi solo temporaneamente accantonati e che essi verranno certamente ripresi, qualora non si dia ai problemi aperti una giusta soluzione.

Dal canto suo, il senatore Sellitti si dichiara convinto che la responsabilità di quanto accade sia da ricercarsi prevalentemente in periferia, dove vi sono amministrazioni che destinano ad altri scopi i compensi mutualistici percepiti e spettanti ai medici.

Il senatore Cassini afferma infine che non è giusto addossare la colpa dell'attuale disordine alle circolari: essa deve invece attribuirsi ai rapporti finanziari abnormi esistenti fra mutue e ospedali.

Rispondendo agli oratori intervenuti, il sottosegretario Volpe riconosce la sussistenza delle difficoltà in cui versano le amministrazioni ed i medici degli ospedali, ma ritiene che lunghi dibattiti su questa materia in sede di Commissione non siano pertinenti e servano soltanto a far perdere tempo prezioso, che potrebbe essere utilmente impiegato nella discussione ed approvazione di provvedimenti importanti, fra cui quello all'ordine del giorno sui servizi trasfusionali.

Dichiara comunque che informerà il Ministro dei quesiti posti dagli oratori, affinché egli possa quanto prima fornire alla Commissione i necessari chiarimenti.

PER UNA VISITA A STABILIMENTI FARMACEUTICI

Il senatore Perrino prospetta alla Commissione l'opportunità di visitare le industrie farmaceutiche che praticano la ricerca scientifica in appositi laboratori, allo scopo di rendersi conto dell'organizzazione della ricerca stessa: ciò in vista di una ripresa dell'esame del disegno di legge governativo n. 1278 sulla brevettabilità dei farmaci, assegnato alle Commissioni 9^a e 11^a congiunte.

Il Presidente assicura il senatore Perrino che comunicherà la sua richiesta al Presidente della 9^a Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana » (2215).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il Presidente ricorda che l'esame del disegno di legge — sul quale era stata conclusa nell'ultima seduta la discussione generale — era stato rinviato per attendere il parere dell'8^a Commissione, parere che è pervenuto e risulta, in linea di massima, favorevole.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Zonca di presentare all'Assemblea la relazione favorevole sul provvedimento di conversione del decreto-legge in esame.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265** » (2055).

(Parere alla 1ª Commissione).

Il Presidente dà lettura dello schema di parere fattogli pervenire dal senatore Zonca, impossibilitato a partecipare alla seduta. L'estensore si dichiara in linea di massima favorevole ad alcune disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo, mentre auspica una maggiore liberalità per quanto concerne l'attività ed i compensi previsti per i veterinari comunali, categoria che, a suo avviso, merita di essere con ogni mezzo sostenuta ed incoraggiata, in vista dell'auspicato sviluppo della zootecnia.

La Commissione autorizza quindi il senatore Zonca a trasmettere il parere da lui redatto alla Commissione di merito.

Quindi il Presidente, in considerazione della necessità di partecipare ai lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 10,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 1º giugno 1967, ore 8,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (2071-Urgenza).

2. GIANQUINTO ed altri. — Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (2078).

3. PONTE. — Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali (1575).

II. Discussione del disegno di legge:

Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (2055).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. FABIANI ed altri. — Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, concernente il termine di decadenza per la presentazione di proposte di conferimento di ricompense al valor civile a favore di Città, Comuni, Provincie ed Enti pubblici (1120).

2. CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. — Costituzione della provincia di Pordenone (1886).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica (938).

II. Esame del disegno di legge:

LOMBARDI ed altri. — Norme per il riordinamento delle carriere del personale amministrativo della Corte dei conti (2036).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Giovedì 1º giugno 1967, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 (2144) (Approvato dalla Camera dei deputati).

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22*